



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

**Contraente/Assicurato** SISIFO CONS.COOP SOCIALI  
**Domicilio** PIAZZA ROMA, 16 - 95125 CATANIA - CT  
**Codice Fiscale** 04799350824

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO  
CONSORZIO SISIFO**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Compagnia": Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Danni Corporali": la morte o lesioni personali;
- per "Danni Materiali": la distruzione o il deterioramento di cose.

**DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE F/O ASSICURATO**

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi; b) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.
- c) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza;

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Esercente un consorzio di cooperative che presta le seguenti attività:

. Assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa per attività di outsourcing infermieristico ed ausiliario c/o centri ospedalieri e case di cura private per la gestione di servizi, c/o case di cura pubbliche /private e Case psichiatriche per l'attività di assistenza sociale.

- . Attività riabilitative e prestazioni fisioterapiche
- . Attività di animazione in ambito scolastico e/o presso istituti di cura
- . Gestione mense.

. Servizi di assistenza domiciliare agli anziani

La garanzia comprende l'erogazione di tutte le prestazioni, infermieristiche ed assistenziali inerenti alle attività sopra descritte, effettuate con personale dipendente.

Sono comunque escluse le prestazioni mediche e chirurgiche in genere la gestione RSA (Residenze sanitarie assistenziali)

Case di riposo

Case protette,

nonché escluse tutte le prestazioni mediche e chirurgiche in genere.

**I MASSIMALI**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

**GARANZIA R.C.T.** (art. 13 lett. A)

Massimale per sinistro E 2.500.000,00



**Allegato a polizza**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
**imprese industriali ed edili**

NUMERO POLIZZA	1/2361/60/73350252		
AGENZIA	CATANIA	CODICE SUBAGENZIA	999

**GARANZIA R.C.O./R.C.I ( art. 13 lett. B)**

Massimale per sinistro E 2.500.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

**Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 1200 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901. Cod. Civ.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

**Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

**Art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente

**Art. 10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.



**Allegato a polizza**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
**imprese industriali ed edili**

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

**A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.t.)** - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per danni corporali e danni materiali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata (vedere anche art. 23 delle condizioni specifiche di polizza).

L'assicurazione opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

**B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.)** valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

*BI) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni.*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalsa L.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE</b>
---

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 626 del 19/9/94 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e sempreché ciò non derivi da comportamenti dolosi.

*B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni e/o prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) (R.C.I.)*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, nonché prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

**Art. 14 - Estensione territoriale**



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.  
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato/Contraente. i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/ o di lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Per i danni ai veicoli tutte le suddette persone sono comunque considerate terze;

Ari. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto;
  - b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
  - c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - d) da furto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. "cose portate da assistiti e/o ospiti" delle condizioni specifiche di polizza;
  - e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto dall'art. "danni da incendio" delle condizioni specifiche di polizza;
  - f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto diversamente previsto all'art. "danni a cose in consegna-custodia" delle condizioni specifiche di polizza, e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
  - g) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto delle condizioni specifiche di polizza;
- L'assicurazione R.C.T./RCO/RCI non comprende i sinistri:
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) salvo quanto indicato all'art. "fonti radioattive";
  - i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
    - 1) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
  - m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
  - n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Ad. 17 Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per 11 danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Ari. 18 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata dell'contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione dei parametri presi come base per il conteggio del premio come indicato nell'art. "calcolo del premio"



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza del suddetto termine (comunicazione dei dati di regolazione e/o pagamento del relativo premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della legge n° 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie..

Art. 19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 - Franchigia

L'assicurazione R si intende prestata con applicazione di una franchigia di: Euro 2.000,00 per ogni sinistro. Restano ferme e confermate le franchigie e/o scoperti di importo superiore previste in polizza per specifiche garanzie.

Art. 21 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 22 - Committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

la presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 23-Responsabilità dell'Assicurato fatto commesso dalla altre persone

Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti commessi dai suoi dipendenti (compresi medici e paramedici) in relazione all'attività prestata nell'ambito di quanto descritto in polizza.

Ta garanzia è altresì estesa alla R.C. personale delle suddette persone per danni cagionati a terzi (escluso il Contraente) in relazione all'attività prestata per conto dello stesso.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252 CODICE SUBAGENZIA 999  
AGENZIA CATANIA

**R.C.O./R.C.I.**

La garanzia si intende inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto commesso da personale non dipendente (medico e/o paramedico, libero professionista, prestatori di lavoro temporaneo lavoro interinale- e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) in relazione all'attività prestata per conto dell'Assicurato esclusa la responsabilità personale delle suddette figure professionali; resta fermo il diritto della Compagnia di rivalsa nei suoi confronti.

**Art. 24 - Estensioni diverse**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti semprechè il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sotto elencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonchè lavori di giardinaggio in genere;
- m) dallo svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) nella qualità di committente dei rischi su elencati.

**Art. 25- Proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 494/ 96";
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonchè alla conduzione di questi ultimi.

**Art.26 Danni a cose in consegna - custodia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purchè i danni non si verificano durante



**Allegato a polizza**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
**imprese industriali ed edili**

NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono esclusi i danni da incendio e furto

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia prevista in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di E 50.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate".

Art. 27 Cose portate da assistiti e/ospiti, consegnate e non consegnate

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio - delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia si intende prestata con il limite di € 5.000,00 per ogni danneggiato, con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni da bruciate per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Art 28 - Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/ o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Sono esclusi i danni da furto o incendio.

Art. 29 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, e fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di E 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 30 - Danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/ o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 31 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 32 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo per anno assicurativo di € 500.000,00

Art. 33. Danni cagionati e/o subiti dai fornitori, consulenti, personale non dipendente ed imprese appaltatrici

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti:

- a) da imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, giardinaggio, trasporto, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce, nonché altre attività accessorie e complementari a quella descritta in polizza,
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, (comunque non



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili



NUMERO POLIZZA 1/2361/60/73350252  
AGENZIA CATANIA CODICE SUBAGENZIA 999

dipendenti dell'Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale), in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

Resta comunque fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei loro confronti;

Art. 34 Calcolo del premio

Il premio di polizza, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base all'importo del fatturato annuo, al netto di Iva, di Euro 7.000.000,00 così ripartito:

ASP CALTANISSETTA €. 800.000 per anno dalla data di decorrenza della presente fino al 19/10/2013 data di scadenza di polizza contratta con Cattolica

ASP TRAPANI €. 5.000.000 dalla data di decorrenza della presente fino al 30/6/2013 data di scadenza di polizza contratta con Cattolica

MESSINA POLO ONCOLOGICO €. 1.176.000 dalla data di decorrenza della presente fino al 31/12/2013 data di scadenza di polizza contratta con Cattolica

Su tale importo viene applicato il tasso del 1,60 promille (compreso imposte) Premio provvisorio anticipato annuo Euro 4.404,00

Si precisa che i suddetti servizi vengono gestiti dalle cooperative socie aderenti al Consorzio designate quali esecutrici dal Consorzio Sisifo, nonché dalle società consortili costituite per la gestione dei servizi.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva come previsto dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.

Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento dei premi
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 15 - Persone non considerate terzi
- Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 18 - Regolazione del premio
- Art. 20 - Franchigia
- Art. 21 - Validità temporale della garanzia

Unipol Assicurazioni  
Unipol Assicurazioni S.p.A.  
F. (un. procuratore)

Viale M. Ferraris, 511 - CATANIA  
Tel. 095 361070 - Fax 095 361072  
Codice Univ. 0708 007 0070

Il Contraente

SISIFO

P. Iva 04799350824